



Il Terzo Settore

- Sin qui siamo giunti al confine del c.d. Secondo Settore, l'economia privata, ancorché con grande attenzione, come nelle cooperative, per la solidarietà sociale
- Passiamo ora al Terzo Settore, sapendo che:
 - Non ci sono confini netti
 - Ci sono enti ibridi
 - In generale ci sono poche certezze



Il Terzo Settore

- La definizione del TS (art. 4¹ CTS)

Il TS è costituito dalle realtà volte al «perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento, in via **esclusiva o principale**, di **una o più attività di interesse generale** in forma di azione **volontaria** o di **erogazione gratuita di denaro**, beni o servizi, o di **mutualità** o di **produzione o scambio di beni o servizi**»



Costituzione e Terzo Settore

- Nessuna definizione esplicita di TS in Costituzione
 - Ma diverse norme su singoli enti «no profit»
- Si rinvengono comunque i principi su cui si fonda il TS

1. Il pluralismo sociale

- Art. 2 Cost.
 - «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** dove si svolge la sua personalità...»
- Art. 20 Cost.
 - **Non discriminazione** per carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto di associazioni e istituzioni
 - Si pensi agli Enti del Terzo Settore di natura ecclesiastica



Costituzione e Terzo Settore

- Art. 18 Cost.
 - «I cittadini hanno diritto di **associarsi liberamente**, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»
- Terzo Settore come espressione di pluralismo sociale nel senso di
 - Strumento di **sviluppo della personalità**
 - Istanza di **partecipazione a politiche pubbliche democratiche**
 - Strumento di realizzazione di **sistema sociale** di interventi a **tutela di diritti fondamentali**



Costituzione e Terzo Settore

2. Il principio di solidarietà

- Art. 2 Cost.: «La Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»
 - Doveri inderogabili... ma la solidarietà non è forzata
 - Quindi, espressione di libertà...
 - ...e modalità di realizzazione in concreto di uguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità (C. Cost. 500/1993)



Costituzione e Terzo Settore

3. Il principio di eguaglianza

- In concreto, anche attraverso equa ripartizione di risorse, anche per garantire
- Uguaglianza in accesso a inserimento sociale, economico e politico
 - Tutela di diritti sociali per lo sviluppo della personalità individuale
 - Famiglia
 - Scuola
 - Lavoro
 - Ambiente di vita
 - Temi tutti presenti nel TS



Costituzione e Terzo Settore

4. L'obbligo di concorrere al progresso sociale

- Art. 4² Cost.
 - Sia attraverso il lavoro (lettura classica)
 - Ma anche attraverso la propria attività non retribuita
 - Progresso «spirituale»
 - In concreto, ad esempio: il Servizio Civile obbligatorio



Costituzione e Terzo Settore

5. Il principio di sussidiarietà

- Art. 118⁴ Cost.
 - «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'**autonoma iniziativa** dei **cittadini, singoli e associati**, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»
 - Iniziativa autonoma
 - Autonoma anche dalla PA: in dialogo con le istituzioni
 - Cittadini associati come riconoscimento di favore per il pluralismo



Unione europea e Terzo Settore

Primo fondamento: art. 11 TUE e la **democrazia partecipativa**

«1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.»



Unione europea e Terzo Settore

- Diversi documenti di discussione della Commissione (1997 e 2000) e del Consiglio Economico e Sociale (1997, 1998, 1999)
- *Ratio* di fondo dell'attenzione: privatizzazione di una parte del *welfare*, con redistribuzione di competenze tra Primo e Terzo Settore



Unione europea e Terzo Settore

- Sotto il profilo organizzativo: Unione Europea opera con principio di sussidiarietà
 - Solo politiche necessarie; il resto compete a Stati membri
- Il quadro Europeo ha assunto forza in particolare su alcuni settori
 - *Welfare* sociale europeo (servizi ai migranti, assistenza disabili, anziani...)
 - Servizi sociali transfrontalieri



Unione europea e Terzo Settore

- 2017:
 - Libro bianco sul futuro dell'Europa
 - Pilastro Europeo dei diritti sociali
- Frutto di Agenda 2030 ONU
- Soprattutto il Pilastro offre
 - Principi
 - Diritti fondamentali
 - Senza scendere nella technicalità delle forme organizzative degli enti del TS
 - Giò che occorre è l'idea fondamentale della promozione dei diritti inviolabili dell'uomo



Il Pilastro Europeo dei diritti sociali

- Per la realizzazione si possono utilizzare misure europee
 - Fondo Sociale Europeo
 - Fondi strutturali
 - Azioni specifiche
- Quattro sfide principali
 - Conoscere conseguenze sociali di crisi
 - Produrre nuovi presupposti, anche giuridici, per il futuro del lavoro
 - Ricercare soluzioni su problemi di evoluzione demografica ed invecchiamento della popolazione
 - Colmare lacune e *gap* tra strutture economiche degli Stati membri



Il Pilastro Europeo dei diritti sociali

- Il TS è chiamato direttamente a dare realizzazione al Pilastro
 - E così ne è realizzazione il CTS in Italia
- Nello specifico:
 - Promozione occupazione giovanile e sostegno all'occupazione
 - Transizione scuola-lavoro
 - Integrazione dei migranti
 - Tutela dell'ambiente
 - Protezione dei minori
 - Assistenza sanitaria
 - ...



Il Libro Bianco sul futuro dell'UE

- Anche qui alcuni spunti, anche se maggiormente focalizzato su mercato unico, commercio e altri temi «classici»
- Su TS, in particolare:
 - Sviluppo di dimensione sociale dell'Europa
 - Tema migranti
 - Risorse sociali dell'Unione europea



Economia sociale e Mercato Unico

- Fonti normative:
 - Preambolo TUE: riferimento a «diritti sociali fondamentali» e a «principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno»
 - Art. 3 TUE:
 - «2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno **spazio di libertà, sicurezza e giustizia** [...].
 - 3. L'Unione instaura un **mercato interno**. Si adopera per lo **sviluppo sostenibile dell'Europa**, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'**economia sociale di mercato fortemente competitiva**, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
 - L'Unione **combatte l'esclusione sociale** e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
 - Essa **promuove la coesione economica**, sociale e territoriale, e la **solidarietà** tra gli Stati membri.
 - Essa **rispetta la ricchezza della sua diversità culturale** [...]
 - 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. **Contribuisce** alla pace, alla sicurezza, **allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli**, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.»



L'economia sociale di mercato

- Definizione difficile
- Essenzialmente: economica dinamica, **basata sulla conoscenza, competitiva**, ma in grado di realizzare **crescita economica sostenibile** e maggiore **coesione sociale**



Salvaguardia dei valori sociali

- Servizi di interesse economico generale, come limite a concorrenza perfetta
 - In particolare servizi sociali di interesse generale (sicurezza sociale, lavoro, abitazione, cura dei minori...)
 - Limite in particolare nel settore di appalti pubblici
 - E se transfrontalieri, applicare i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, senza limitare genericamente apertura solo a *no profit*, ma consentendo ciò, caso per caso, ove vi siano disposizioni nazionali che lo richiedono



Salvaguardia dei valori sociali

- Politica sociale europea (artt. 151-161 TFUE)
 - Concreta realizzazione di Carta sociale europea (1961)
 - Specifica attenzione al mondo del lavoro
- Clausola sociale orizzontale (ar. 9 TFUE)
 - Istanze sociali che informano intera politica UE: occupazione, protezione sociale, lotta contro esclusione sociale, istruzione, formazione e salute



Terzo Settore e concorrenza

- Norme fondamentali:
 - Concorrenza e aiuti di Stato: artt. 101, 102 e 107 TFUE
 - Libertà fondamentali: artt. 26 ss.
- Precondizioni:
 - Attività economica
 - Destinazione a mercato
 - Interesse generale
 - Caratteristiche peculiari della mutualità, che legittima talvolta eccezione a norma generale



Caso *Sodemare*

- Causa C.70/95 (17.6.1997)
- Prestazioni servizi sanitari
- Solo enti *no profit* erano ammessi a stipula di convenzioni
 - *For profit* stranieri erano esclusi; società straniera ricorre a CGUE
- Decisione: siccome ambito non rientra nella sussidiarietà, competenza statale; sensato comunque che uno Stato intenda privilegiare *no profit* in ragione di modalità concrete di funzionamento del servizio (segnatamente reinserimento in comunità)
 - Valorizzazione di discrezionalità dello Stato membro



Caso *Centro di musicologia W.S.*

- Causa C-386/04 (14.9.2006)
- Germania concede esenzione d'imposta su locazioni a proprie fondazioni nazionali ritenute di pubblica utilità. Il *Centro di musicologia Walter Stauffer*, fondazione italiana, contesta che tale esenzione non sia riconosciuta a fondazioni, pure di pubblica utilità, ma non di diritto tedesco, sia pure che paghino imposte in Germania



Caso Centro di musicologia W.S.

- CGUE rileva violazione di libera circolazione di capitali, e si chiede se sia giustificato
- Centrale il profilo che nella norma, non si specifichi che la pubblica utilità debba essere limitata alla comunità tedesca; e non valgono a provare la legittimità la lotta al crimine o le difficoltà delle amministrazioni fiscali
 - In definitiva, l'interesse generale, non altrimenti specificato, è da reputarsi esistente a livello europeo, con considerazione di definizioni di altri Stati membri



Caso *Paint Graphos*

- C-78/08, C-80/08 (8.9.2011)
- Regime fiscale delle cooperative italiane: le agevolazioni sono contrarie alle norme sugli aiuti di Stato?
- Agevolazione fiscale è senz'altro un vantaggio a beneficiario (Stato rinuncia ad introito). Ci sono pregiudizi per commercio tra Stati membri e per concorrenza?



Caso *Paint Graphos*

- Ragionamento della Corte su diversi piani:
 - Cooperative hanno modo di fare impresa diverso da società lucrative, più incentrato sulla persona
 - Esse hanno poi difficile accesso a finanziamento, e margine di profitto ben inferiore a lucrative
 - Per cui le cooperative non sono nella medesima situazione delle società commerciali *for profit*, **se operano in interesse economico dei soci e hanno con essi relazione «non puramente commerciale, bensì personale particolare»**
 - Quindi legittima l'esenzione; ma l'imposta deve comunque essere riscossa in capo ai soci, e l'esenzione non deve riguardare attività con non soci
- Punto centrale è comunque la valorizzazione delle peculiarità proprie delle società cooperative; ma, naturalmente, per l'attività mutualistica, e per le cooperative «vere»



Altre sentenze

- C-305/08 (23.12.2009), *CoNISMa*
 - Nozione di operatore economico anche per enti di ricerca, per cui, pur non essendo imprese, se offrono servizi su un mercato, devono poter partecipare ad appalti su quel mercato
- C-113/13 (11.12.2014), *ASL n. 5 «Spezzino»*
 - Affidamento diretto di trasporto urgente ammalati ad associazioni di volontariato convenzionate
 - Legittimo, anche per questione di competenza nazionale (come in *Sodemare*) e per valorizzazione di principio di solidarietà, trattandosi di organizzazioni di volontariato
 - Inoltre ci sono limiti alle compensazioni, trattandosi di *no profit* come stabilito nel caso *Altmark*



Le novità nel TS in Italia

- Necessità di dare forma organica a settore non organico
- Fino a 2017, molte forme differenziate, e molte fonti diverse
 - Cooperative sociali (1991)
 - Onlus (solo fini fiscali, 1997)
 - APS (2000)
 - Impresa sociale (2006)
- E mancava anche definizione generale del TS
- Esigenza di riordino attraverso legge delega 6.6.2016, n. 106



La legge delega 106/2016

- Ambito di intervento ambizioso (art. 1²)
 - Revisione di titolo II, Libro I, c.c. (*inattuato*)
 - Riordino di disposizioni relative a TS (attuato, con emanazione di Codice del Terzo Settore – CTS, d.lgs. 117/2017)
 - Revisione disciplina impresa sociale (attuato, d.lgs. 112/2017)
 - Riforma del servizio civile nazionale (attuato, d.lgs. 40/2017)
 - Completamento della riforma del cinque per mille (art. 9^{1,c,d}) (attuato, d.lgs. 111/2017)



La legge delega 106/2016

- Purtroppo inattuata proprio la disciplina più ambiziosa, comprensiva anche della riforma del riconoscimento della personalità giuridica (art. 3^{1a})
- Parte degli interventi, senza tuttavia una riforma organica, sono stati attuati con il CTS
 - In particolare la trasformazione diretta (art. 3^{1d}), con nuovo art. 42*bis* C.C.
 - E pure applicabilità di norme su impresa ad associazioni che svolgano attività d'impresa (art. 3^{1c}) (si v. in particolare l'impresa sociale)



Il Codice del Terzo Settore

- Testo molto corposo (104 articoli)
- Non onnicomprensivo: restano fuori alcune fattispecie specifiche
 - Imprese sociali (d.lgs. 112/2017)
 - Cooperative sociali (l. 381/1991)
 - Società di mutuo soccorso (l. 3818/1886)
 - Sì, non è un errore di battitura...
- Ma vengono comunque portate a sistema da interventi operati dal CTS, e attraverso richiami specifici



Enti del Terzo Settore (ETS)

- Punto essenziale del riordino: definizione di soggetti
 - Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
- Riordino della disciplina
 - Poche espunzioni
- No a principio di *numerus clausus*
 - Ma solo privati (no enti pubblici)
 - A patto che siano costituiti, se non appartengono a categorie previste da legislatore (regole specifiche per enti religiosi e cooperative sociali), in forma di associazione o fondazione



Enti del Terzo Settore (ETS)

- Punti focali e requisiti (cumulativi)
 - Indipendenza da PA, associazioni e formazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e datoriali (che non rientrano nel TS)
 - attività di interesse generale (*anche non esclusiva*, ma perlomeno *prevalente*; prevalenza definita *ex lege* per imprese sociali – 70% - mentre DM *ad hoc* per altri enti)
 - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (socialità di sistema in devoluzione patrimonio)
 - Assenza di scopo di lucro
 - Ma impresa sociale *ora* con possibilità di lucro soggettivo calmierato su modello di coop a mutualità prevalente
 - Perché le coop a mutualità prevalente? Perché si tratta della medesima *ratio* di interesse pubblico)
 - Idem per devoluzione di patrimonio residuo a scioglimento
 - ETS possono svolgere attività d'impresa, ma non sono necessariamente imprese sociali
 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)



Enti del Terzo Settore (ETS)

- Ciò spiega per quale ragione il TS non coincide necessariamente con il *no-profit*
- Il *no-profit* potrebbe essere senza scopo di lucro, ma non animato da finalità di interesse generale...
- ... mentre senza interesse generale *non ci può essere* ETS



Attività di interesse generale?

- Elenco lunghissimo, **e si ritiene esaustivo**, di art. 5 CTS

1. Gli enti del Terzo settore, **diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) **interventi e prestazioni sanitarie**;

c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) **interventi e servizi** finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con **esclusione** dell'attività, esercitata abitualmente, di **raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani**, speciali e pericolosi, nonché alla **tutela degli animali** e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



Attività di interesse generale?

- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria** e post-universitaria;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di **promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato** e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale**, culturale o religioso;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



Attività di interesse generale?

n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



Attività di interesse generale?

- q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) **accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei migranti;
- s) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;
- u) **beneficenza, sostegno a distanza**, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o **erogazione di denaro, beni o servizi** a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



Attività di interesse generale?

- v) promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di **adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**.



Tipi di ETS

- Disciplina speciale si innesta sul tronco delle norme generali dettate da CTS
 - Organizzazioni di volontariato (ODV)
 - Associazioni
 - Associazioni di promozione sociale (APS)
 - Associazioni
 - Enti filantropici (EF)
 - Associazioni riconosciute o fondazioni
 - Imprese sociali (decreto *ad hoc*)
 - Associazioni, fondazioni, società (anche coop)



Tipi di ETS

- Reti associative e Reti associative nazionali
 - Associazioni
- Società di mutuo soccorso (norme *ad hoc*)
 - *Sui generis*
- Possibili anche atipici: *Altri enti del Terzo Settore* nel RUNTS
 - Tipologia residuale, fermo restando il rispetto dei requisiti



IL RUNTS

- Istituto presso Ministero del Lavoro DM 106/2020 del 15.9.2020)
 - Gestito su base regionale
- Suddiviso in sezioni:
 - ODV
 - APS
 - EF
 - IS
 - Reti associative
 - Società di mutuo soccorso
 - Altri ETS
- Obbligo di iscrizione (art. 11² CTS)
 - Ma non mi pare con funzione costitutiva
- Per ETS che svolgono attività d'impresa, si aggiunge a Registro delle Imprese



Finalità e *no profit*

- Finalità di ETS sono «civiche, solidaristiche e di utilità sociale»
- E la finalità si interseca con le attività, essendo esse un *numerus clausus*, che il legislatore presume – *iuris et de iure* – come di interesse generale
 - E molte tra tali attività potrebbero essere svolte anche *for profit*...
 - Ma per ETS devono essere svolte a titolo *principale* o *esclusivo*
- L'elemento qualificante dell'ETS, allora, è l'assenza dello scopo di lucro, come declinata nel CTS



Ragione del *no profit*

- Lucro oggettivo, assolutamente ammesso
 - Ciò che è vietato (o meglio, disincentivato) è il lucro soggettivo
 - Sia in via diretta che in via indiretta
 - E salvo nuove nome per impresa sociale
- Evitare comportamenti egoistici da parte di soggetti coinvolti in ETS
- Consentire all'ETS di sopravvivere e crescere grazie all'autodestinazione dei risultati
 - E non solo all'ETS, ma al TS come settore, data la devoluzione patrimoniale ad altri ETS in caso di scioglimento o di perdita di qualifica



Punto focale su attività

- L'attività di interesse generale
 - Può essere erogativa o imprenditoriale
 - Ma in ogni caso deve essere esercitata a titolo esclusivo o principale
 - Problema: chi definisce quando è principale?
 - Soluzione:
 - Per Impresa sociale: esplicitamente si definisce principale quando ricavi generati dalla stessa sono >70% di ricavi totali
 - Per altri ETS: DM ancora da emanare...
- *A contrariis*, è quindi ammessa anche attività *non* di interesse generale
 - Finalità essenzialmente di finanziamento dell'ETS, al fine di potere meglio svolgere l'attività di interesse generale
 - Plausibile che ci siano comunque limiti anche nella individuazione di quelle attività...



Governance degli ETS

- CTS stabilisce regole di fondo
 - Riconoscimento semplificato di personalità giuridica di piccoli ETS (associazioni con patrimonio netto <15.000€; fondazioni con patrimonio <30.000€) attraverso iscrizione in RUNTS
 - Professionalità, autonomia e responsabilità di ente
 - Compresa *accountability* sociale: bilancio sociale per ETS con entrate >1M€
 - Responsabilità di gestori come per s.p.a.
 - Amministrazione per organi



Governance degli ETS

- Assemblea (solo eventuale in fondazioni), con voto capitario
- Organo collegiale di amministrazione
- Organo di controllo interno (solo eventuale in associazioni)
 - Controlla pure adeguatezza di assetti
 - Può esercitare anche revisione legale dei conti, se almeno un membro è revisore
- Revisore legale dei conti obbligatorio



Bilanci

- Bilancio di esercizio
 - Rendiconto finanziario per cassa per ETS con entrate <200.000€
- Bilancio sociale
 - Obbligatorio solo per ETS con entrate >1M€
- *Disclosure* su sito internet



Coinvolgimento di utenti

- E di lavoratori e beneficiari
 - Sviluppato soprattutto in IS, dove è richiesta la partecipazione dei lavoratori agli organi sociali
 - In ETS non IS c'è autorizzazione, non obbligo (art. 26)
- Comunque:
 - Amministratori in maggioranza scelti tra associati
 - E in maggioranza nominati da assemblea



Controlli esterni

- Ufficio del RUNTS territorialmente competente
- Possibile che il Ministero del Lavoro autorizzi Reti associative nazionali a svolgere controlli su aderenti
 - Su IS: Ministero del Lavoro tramite Ispettorato Nazionale del Lavoro
 - Oppure, anche qui, enti associativi tra imprese sociali con >1000 aderenti



Modelli differenti di *no-profit*

- Francia: economia sociale enfatizza profili finanziari e di mutualismo, lasciando allo Stato la cura del bene comune
- Italia: associazionismo forte in contrapposizione con Primo Settore
- Germania: integrazione forte tra Primo e Terzo Settore, in particolare per servizi sociali
- Svezia: organizzazioni democratiche si strutturano come movimenti sociali, che dialogano con lo Stato
- Regno Unito: sistema sanitario pubblico e sistema di assistenza privato...



ETS e impresa

- Molte (non tutte) di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS possono essere svolte secondo metodo imprenditoriale ex art. 2082
 - Di norma, altri ETS si rifanno a modalità erogative
- ETS che svolgono attività di impresa dovranno essere associazioni o fondazioni (o società di mutuo soccorso)



ETS e impresa

- Imprese sociali possono essere società, ordinarie (e dunque di norma lucrative) o cooperative (ma non necessariamente a mutualità prevalente...), ma anche associazioni o fondazioni (qualunque ente privato, eccetto società unipersonali con socio unico persona fisica e fondazioni di origine bancaria)
- Naturalmente impresa non richiede scopo di lucro, ma è sufficiente l'economicità
 - Copertura tendenziale, a regime, dei costi con i ricavi dell'attività



Forme di esercizio dell'attività di ETS

- Modalità
 - Azione volontaria
 - Erogazione gratuita di denaro, beni o servizi
 - *Mutualità*
 - *Produzione o scambio di beni o servizi*
- Tipo di attività
 - Sia principale o esclusiva
 - Sia «altra» (art. 6 CTS)
 - Sia raccolta fondi (art. 7 CTS)



Iscrizione nel Registro Imprese

- ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale
 - Obbligatoria (art. 11 CTS)
 - Inoltre obblighi su tenuta scritture contabili , bilancio e libri sociali obbligatori
- Attività accessoria come forma commerciale non è prevista: probabilmente non c'è alcun obbligo



Attività di cui all'art. 6

- In attesa del DM
- Attenzione a compatibilità anche con disciplina tributaria
 - Commercialità e non commercialità dell'attività
- E comunque necessità di intendere su quali parametri si deve effettuare il computo



Raccolta fondi

- Possibile
 - In via occasionale
 - In via strutturale, in forma organizzata e continuativa
- In questo caso, si direbbe che debba essere
 - Certamente *strumentale*
 - Ma forse non così chiaramente *secondaria*
 - Per quanto mi pare che la strumentalità sia in qualche modo sufficiente a fare intendere anche la secondarietà della attività di raccolta
- Mentre, invece, la cessione di beni di modico valore potrebbe spostare qualcosa a fini tributari



In tutto ciò...

- Chiaramente la possibilità che un ETS svolga attività di impresa è del tutto legittima...
- ...pare tuttavia che, per svolgere attività d'impresa in forma completa, non si possa non passare attraverso l'impresa sociale.



Impresa sociale

- Disciplinata in origine da d.lgs. 155/2006
- Senza grande successo, per una serie di ragioni
 - Discusso anche se fossero parte di TS
 - Nessuna remunerazione
 - Denominazione forse ambigua



Impresa sociale

- D.lgs. 112/2017, abroga la vecchia legge del 2006
- Società, associazioni, fondazioni
- Attività in larga parte coincidenti con art. 5 CTS
 - + microcredito
 - Escluse esplicitamente alcune eminentemente erogative)
- Scopo di lucro soggettivo possibile, ma *solo* se si adotta forma societaria
 - Max 50% utili conseguiti (e per coop anche ristorni)



Impresa sociale

- Impresa sociale è (dovrebbe essere?) *CSR compliant* con riferimento alla modalità di *governance*
 - «...modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività»
- In concreto:
 - Redazione di bilancio sociale e deposito c/o RI
 - Coinvolgimento di *stakeholders* nella gestione (art. 4)
 - Partecipazione di lavoratori e utenti ad assemblee;
 - Statuti devono precedere nomina «da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione, che dell'organo di controllo»
- Ma, colpo di scena, sono esentate le cooperative a mutualità prevalente (e gli enti religiosi), che sono la stragrande maggioranza delle imprese sociali



Un po' di disciplina

- Tipo particolare di ETS
 - Include anche Cooperativa sociale, che è impresa sociale di diritto
 - Ma attenzione: altro sono le Cooperative sociali, e altro le cooperative impresa sociale...
- Forma giuridica tendenzialmente libera
 - Qualunque ente privato, *ma con costituzione per atto pubblico* (art. 5¹ d.lgs. 112/2017 – DIS)
 - Quindi esclusi gli enti pubblici



Requisiti

- Attività d'impresa di interesse generale
 - Ma pur sempre d'impresa, ex art. 2082 c.c., con requisiti propri
 - Conseguenza: se perde requisiti di IS, perde *qualifica*, ma resta pur sempre impresa...
- Rispetto di norme su «assenza» di scopo lucrativo
- Redazione e deposito di bilancio sociale
- Coinvolgimento di dipendenti e utenti
- ...



Attività

- Attività d'impresa di interesse generale (attività di cui all'art. 2 DIS) come attività principale o esclusiva
 - Principale: >70% ricavi complessivi, secondo criteri contenuti in DM ancora da adottare
- È *sempre* di interesse generale, a prescindere da oggetto sociale in concreto, l'attività d'impresa che occupi nella misura di almeno il 30% della forza lavoro (art. 2^{4.5} DIS)
 - Lavoratori molto svantaggiati (max 1/3 del 30%), o
 - Persone svantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale, o senza fissa dimora in condizione di povertà



Scopo di lucro

- Non assente in senso oggettivo, mai
- In senso soggettivo, dipende:
 - Enti non societari: assente
 - Enti societari: può essere presente, limitatamente
- Segnatamente,
 - Nelle *società* impresa sociale è possibile destinare
 - Fino al 50% di utili annuali e avanzi di gestione a dividendi per soci
 - Senza che nessun socio sia remunerato oltre tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi +2,5%
 - Ricorda niente?



Scopo di lucro

- A parte questo caso, no dividendi, né diretti, né indiretti
 - Ma attenzione: non costituiscono utili i ristorni delle cooperative IS nel momento in cui maturano per attività di interesse generale
- Ma l'IS può destinare fino a 50% utili annuali e avanzi di esercizio ad altri ETS *non* IS e indipendenti da erogante
 - Terzo Settore di sistema
 - Simile anche a *Community Interest Companies* del Regno Unito



Governance

- Struttura dipende da forma giuridica utilizzata
- Principio generale per IS è coinvolgimento prioritario di soci e di dipendenti/beneficiari (art. 11 DIS)
 - Soci: maggioranza di amministratori nominata comunque da assemblea di soci o di associati
 - Dipendenti/utenti/beneficiario: necessariamente previste forme di
 - Consultazione o
 - Partecipazione
 - Obbligatoria se IS supera due dei limiti di cui all'art. 2435**bis** c.c., ridotti della metà; nel caso dipendenti, ed «eventualmente» utenti nominano almeno un membro sia in organo di amministrazione che in organo di controllo



Controllo esterno

- Medesima *ratio* di società cooperative
- Funzione di controllo in capo a Ministero del Lavoro
 - Che però può avvalersi di enti associativi di IS cui aderiscano almeno 1000 imprese, per controllo su aderenti
 - E può avvalersi di «Centrali cooperative» per controllo su cooperative sociali
- Ispezione almeno annuale; in caso di irregolarità non sanabili, si può giungere fino a perdita di qualifica
 - Ma non scioglimento dell'impresa



Cooperative sociali

- Già osservate in termini generali
- Più nello specifico: l. 381/91
- Per legge sia cooperative a mutualità prevalente...
 - Il che significa che, ai sensi di art. 11⁵ DIS, non ci deve essere coinvolgimento necessario di lavoratori
- ...sia imprese sociali
- Ma sono esentate da gran parte di disciplina di impresa sociale
 - Ad esempio: no bilancio sociale
- Problema fondamentale: l'attività



Cooperative sociali

- Non coincide con art. 2 DIS, integralmente, ma, su base di l. 381/91,
 - Servizi socio-sanitari ed educativi
 - Svolgimento di attività diverse finalizzate a inserimento lavorativo di persone svantaggiate
 - e DIS ha incluso *solo* attività di cui a lett. a), b), c), d), l), p) di art. 2 DIS
 - *Interventi e servizi sociali*
 - *Interventi e prestazioni sanitarie*



Cooperative sociali

- *Prestazioni socio-sanitarie*
- *Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*
- *Formazione extra-scolastica, per la prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione del bullismo*
- *Servizi finalizzati a inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori svantaggiati*
- ...e, naturalmente, ogni altra attività di art. 2 DIS che possa rientrare nei servizi socio-sanitari ed educativi e di inserimento lavorativo



Start-up innovative a vocazione sociale

- D.lgs. 179/2012, art. 25
- Specifica attenzione ai profili innovativi
 - Ma nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, l. 155/2006
 - In ragione dell'abrogazione della norma, mi parrebbe ragionevole estendere ad art. 2 DIS, integralmente
 - E mi pare anche che nulla osti a che tali imprese siano imprese sociali
 - Forse non lo sono di diritto, sempre: potrebbero non avere coinvolgimento di dipendenti nella *governance* o non richiedere compilazione di bilancio sociale
 - Agevolazioni comunque su profilo fiscale
 - Forse oggi hanno meno *appeal*, essendo estesa comunque la possibilità di *crowdfunding* a tutte le imprese sociali



I gruppi di imprese sociali

- Art. 4 DIS
- Si applica direzione e coordinamento e disciplina di gruppo cooperativo paritetico
- Redazione e deposito di bilancio sociale in forma consolidata



I gruppi di imprese sociali

- Presunzione di assoluta di D&C soggetto che nomina maggioranza di amministratori di IS
 - Che, salvo caso di *ex Ipab*, non può *mai* essere costituito da società unipersonali con socio unico persona fisica, o enti con scopo di lucro, o amministrazioni pubbliche
 - Per previsione statutaria
 - O qualunque altra ragione
- Decisioni in violazione di norme su D&C di cui sopra sono impugnabili entro 180 giorni *anche* da parte di Ministero del Lavoro



Impresa sociale all'estero

- Problema essenziale: manca nozione univoca
- Esperienze interessanti, anche per diversità di approccio, in
 - Belgio
 - Francia
 - Lussemburgo
 - Regno Unito
 - USA



A livello europeo

- Definizione di «impresa sociale» in Regolamento 1296/2013/UE (su occupazione e innovazione sociale), art. 2

«Un'impresa, **qualunque sia la sua forma giuridica**, che:

- a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istitutivo dell'impresa, ha come **obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative** per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:



A livello europeo

- i. fornisca beni o servizi che producono un **elevato rendimento sociale**, e/o
 - ii. impieghi un **metodo di produzione di beni o servizi** che **incorpora il proprio obiettivo sociale**;
- b) utilizza i **profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario** e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e
- c) è **gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente**, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività»
- Inoltre, a partire dal 2015, l'UE è impegnata nella c.d. «Social Business Initiative», che cerca di promuovere la cooperazione tra imprese sociali e tradizionali all'interno dell'Unione
 - Corposo *Follow-up Report* nel 2019



Quindi i criteri distintivi sono...

1. Indifferenza di forma, ma entità privata
 2. Con obiettivi di interesse generale e attività socialmente utile
 3. Con vincolo relativo a distribuzione del profitto e a liquidazione del patrimonio
 4. Con *governance* democratica
- Ma la nozione non è globale: ad esempio, negli USA ha estensione maggiore, includendo anche *for profit* in qualche modo con vocazione sociale



Modelli generali

- Impresa sociale come cooperativa
- Impresa sociale come forma giuridica *ad hoc*
- Impresa sociale come qualifica



Belgio

- Manca legislazione *ad hoc*
- Riforma del *Code des sociétés* nel 2019
- Fino ad allora «*société à finalité sociale*» (1995), oggi sostituita da «*entreprise sociale*», con qualifica destinata a società cooperative
- Mentre SFS era essenzialmente un ibrido tra *profit* e *non profit*, l'ES pare tornare verso un paradigma dicotomico
 - In realtà, bisogna anche fare presente come una delle principali novità del nuovo codice belga consista proprio nel riconoscere lo scopo lucrativo come «uno degli scopi» della società (art. 1:1); questo apre di molto le possibilità per l'ibridazione



Francia

- Rilievo peculiare del modello cooperativo
- In particolare *Société coopérative d'intérêt collectif*
- 2014: approvazione della *Loi relative à l'économie sociale et solidaire*
 - *Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS)*
 - Interesse ulteriore rispetto a quello dei soci
 - Solo se formate come società commerciale anche perseguimento di utilità sociale
 - Ovvero sostegno a persone economicamente deboli, o contributo a lotta contro diseguaglianze, solidarietà internazionale...



Francia

- Autodestinazione parziale di utili
 - *Solo società commerciali*: ritenzione di parte di utile come fondo di sviluppo interno alla società, e altra parte come riserva indivisibile
 - A parte questo, non ci sono vincoli
- Governance democratica
- Alcuni enti sono *ESUS ex lege*
- Tetti a remunerazione massima dei dipendenti
- Nel 2019 anche Loi PACTE che ha creato l'*entreprise à mission*, un nuovo ibrido



Lussemburgo

- 2016: *Société d'impact sociétal*
 - Persone giuridiche private
 - Solamente società commerciali e coop
 - Tetti a remunerazione massima dei dipendenti
 - Attività d'impresa
- e
- Finalità sociale
 - Sostegno a persone in situazione di fragilità; o
 - Serie di attività specifiche
 - Necessaria indicazione puntuale di finalità sociale in oggetto sociale, compresi indicatori di performance
 - È possibile (ma non pare obbligatoria) la rinuncia a fine lucrativo; anzi capitale diviso al 50% in azioni di impatto, con utili reinvestiti, e al 50% in azioni di rendimento, con utili distribuibili



Regno Unito

- Grande rilievo di *Social Enterprises*
 - *Business...*
 - *...with primarily social objectives ...*
 - *...whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community...*
 - *...rather than being driven by the need to maximise profit for shareholders and owners.*



Regno Unito

- Diverse forme giuridiche per Social Enterprise
 - *Companies*
 - *Business partnerships*
 - *Charities e Charitable incorporated organization*
 - *Cooperatives*
 - *Sole entrepreneurs*
 - ***Community Interest Companies***



Community Interest Companies

- 2004/2005
- Origine per costituzione o per trasformazione
- Poteri di controllo al *Regulator* nominato da autorità governativa
- CIC deve agire a beneficio di una comunità
 - Nozione non specificata, ma con ampio spettro
 - Comunque doppio test
 - *Community interest test*, ciò che una persona ragionevole intenderebbe come svolto a beneficio di comunità
 - Ma anche il contrario: non può svolgere quelle attività che una stessa persona ragionevole non riterrebbe come di beneficio ad una comunità
 - Questo esclude, tra l'altro, *lobbies* e partiti politici
 - I singoli atti sono svolgibili se marginali



Community Interest Companies

- Nella *governance* devono essere considerati gli *stakeholders*
- Possibile distribuire dividendi e interessi a prestatori di denaro, ma il *core business* della CIC deve restare il *community interest*
 - Necessità di bilanciamento
 - Comunque dividendi possono essere distribuiti solo entro un tetto massimo (*maximum aggregate dividend*) che viene deciso anno per anno, e deve essere all'interno di un *cap* normativo (attualmente 35% degli utili)
 - Il resto deve essere reinvestito
 - *Interest cap* anche per debito: al momento è max 20%, comunque legato a *performance*



Community Interest Companies

- *Asset-lock* beni sociali possono essere ceduti solo a condizioni di mercato, a meno che non sia verso un altro *asset-locked body*
 - Finalità di mutualismo di sistema
 - Ugualmente anche per i beni residuati da liquidazione
 - E non si computano nei *cap* i dividendi pagati ad altri *asset-locked bodies*



Stati Uniti

- Nozione amplissima di *social enterprise*
- Comprende anche parte del mondo *profit*
- Due modelli su tutti
 - *Benefit corporations*
 - V. *infra*
 - ***Low-Profit Limited Liability Companies (L3C)***
 - Ma anche
 - *Flexible purpose corporations* (CA, WA)
 - *Social purpose corporations* (CA, WA)



L3Cs

- 2008, Vermont
- Modelli ibridi, ma superamento di *shareholder primacy*
 - Lucrative
 - Ma *anche* finalità sociali
- Finalità primaria non può essere ricavo o profitto
 - Ma a parte questo, si segue la disciplina di LLC
 - Il che significa che non c'è un tetto a distribuzione di dividendi



E qui...

...entra in gioco la Società Benefit, ovvero un modello societario in cui la finalità lucrativa (ma in realtà non solo) è bilanciata con una di beneficio comune.

In definitiva, una esplicita ibridazione della funzione lucrativa delle società



Ma l'ibridazione viene da lontano

- Appena poche note:
 - La riforma delle cooperative, con la nascita di quelle a mutualità prevalente;
 - La nascita degli enti del terzo settore come categoria finalizzata al superamento di previgenti figure (ad es.: ONLUS);
 - La modifica parzialmente filolucrativa delle imprese sociali



Società Benefit

- Ultimo tassello del puzzle
- L. 208/2015, art. 1, c. 376-384

- Qualunque società, lucrativa – o cooperativa

- Esplicita derivazione da modello americano della Benefit corporation



Benefit corporations

- Maryland, 2010
 - Poi un'altra trentina di Stati
 - Oggi c'è pure *Model Benefit Corporation Legislation*
 - Elaborato pure da B-Lab
- Prima della *Benefit Corporation* (da metà anni '90), in diversi Stati erano stati emanati dei *Constituencies statutes* al fine di consentire agli amministratori di società *for profit* di considerare anche le istanze di *constituencies* diverse da quelle degli azionisti
- Con le *Benefit Corporations* diviene *obbligatorio* per gli amministratori tenere conto di tali interessi



Benefit corporations

- *Public benefit* da individuare e inserire nel *certificate of incorporation*
- Legislatore italiano assume la definizione di beneficio comune da *Delaware's Code*:
 - «positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more of categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacity as stockholders)»
- Doveri di preparare *benefit reports*
 - Con standard di valutazione esterno
- E ulteriore elemento di confusione: certificazione come B-Corp, da parte di B-Lab, che ha elaborato proprio standard
 - Ma questa *non* è una forma giuridica, bensì soltanto una qualificazione privata



Le società benefit in Italia

- Società di qualunque tipo
 - Anche coop
- Esercizio di attività economica
- Scopo di lucro insieme a perseguimento di *una o più finalità* di beneficio comune

E

- Operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse
- Qualifica dipende da presenza in oggetto sociale di *specifica* finalità di beneficio comune



Le società benefit in Italia

- Con presenza in clausola di oggetto sociale dello scopo specifico di *beneficio comune*
 - Perseguire effetti positivi, o ridurre negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interessi
 - Ossia, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile
 - Ambito è da specificare nella clausola di oggetto sociale



Le società benefit in Italia

- Da *bilanciare* a cura degli amministratori con il perseguimento di scopo di lucro (anche nelle cooperative...)
 - Non si intende quale scopo sia preminente; non è detto che beneficio comune sia principale (certo non può essere esclusivo)
 - Rischio oggettivo di comportamenti opportunistici a fini reputazionali (la società benefit può – non deve – includere la sigla SB nella ragione sociale); ci sono sanzioni basate su pratiche commerciali scorrette/concorrenza sleale



Le società benefit in Italia

- Modalità gestoria: operare in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interessi (ad esempio, i lavoratori, i creditori, i clienti...)
- Pubblicità di relazione su gestione responsabile (obiettivi, impatto, futuro; funzionario – amministratore? – addetto)



Le società benefit in Italia

- Onere di indicazione del soggetto responsabile di perseguimento della finalità di beneficio comune
 - Amministratore, o anche no
- Società redige annualmente relazione sul perseguimento del beneficio comune, che include
 - Descrizione obiettivi specifici, modalità e azioni
 - Valutazione di impatto generato, usando lo *standard* di valutazione esterno su
 - Governo d'impresa
 - Lavoratori
 - Altri *stakeholders*
 - Ambiente
 - Sezione su nuovi obiettivi
- La relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet della società, oltre che allegata al bilancio di esercizio
- Nessuna limitazione di remunerazione ai soci



Le società benefit in Italia

- Problema 1: *Enforcement*?
 - Gli *stakeholders* hanno voce in capitolo?
- Problema 2: ma le altre società, quindi, *non* sono tenute ad operare in maniera «responsabile e trasparente...»?
 - E anche la *benefit*, non ha un minimo di beneficio comune da perseguire...
- Problema 3: ma quindi, il perseguimento di finalità di beneficio comune, nel regno delle società lucrative, è riservato *ex lege* unicamente alle SB, con esclusione di tutte le altre? Quale spazio rimane?
 - *Extra benefit, nullum benefit*



Rischio fondamentale

- Non è che per caso, promuovendo le SB, stiamo ammettendo condotte «predatorie» da parte di tutte le altre società, che potranno invocare il fatto che, non essendo SB, è loro *precluso* il perseguimento di fini di interesse comune
 - arg. ex c. 379: «Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto...»
 - Poi bisognerebbe intendersi: *una tantum*? Programmatico? Strategico?
 - Forse si può distinguere tra finalità (propria solo delle *benefit*) e attività di beneficio comune